

## **EMENDAMENTI UPL**

### **CAPO I**

#### **Articolazione delle Competenze**

##### **Art. 1**

##### **(Obiettivi e finalità)**

1. La Regione Lombardia attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall'articolo 4 della Costituzione.
2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati.
  - b) promuovere la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;
  - c) realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;
  - d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale.
3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 attraverso:
  - a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale;
  - b) la promozione all'avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne e giovani;
  - c) la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli;
  - d) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
  - e) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorire la crescita, la competitività e la capacità d'innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
  - f) lo sviluppo delle condizioni per l'esercizio, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
  - g) l'incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
  - h) la promozione, attraverso politiche integrate, dell'orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
  - i) la valorizzazione della qualità dell'offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribuiscano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema dell'imprenditorialità;
  - j) il sostegno e la promozione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione, nonché il sostegno alle azioni positive contro la discriminazione di genere, età e diversa abilità;
  - k) la promozione ed il supporto alla prevenzione antinfortunistica, per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - l) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
  - m) il supporto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

4. La programmazione regionale persegue le finalità di cui al comma 2 nonché l'obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità provinciali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.

## Art. 2 (Competenze della Regione)

1. Competono alla Regione:

- a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
- b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati **nel rispetto della ripartizione di competenze prevista dall'art.3, c.2 del d.lgs. 10 settembre 2003, n.276;**
- c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e con le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori **utilizzando anche gli strumenti negoziali di cui alla Legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 "Programmazione negoziata regionale";**
- d) il monitoraggio, controllo e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e delle politiche integrate dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 6;
- e) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l'occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
- f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali;
- g) la gestione di Borsalavorolombardia quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.

## Art. 3 (Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione del Programma regionale di sviluppo, approva il Piano d'azione regionale, quale atto di indirizzo e programmazione pluriennale. Il Piano d'azione regionale definisce in particolare:
- a) le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire e le tipologie degli interventi da effettuare unitamente ai relativi indicatori di attuazione, di risultato e di impatto, anche nell'ambito delle politiche di genere;
  - b) i programmi operativi di intervento di interesse regionale;
  - c) l'entità, la durata e le modalità di riparto delle risorse finanziarie da assegnare per la realizzazione di ciascuna tipologia di intervento;
  - d) gli obiettivi di qualità delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale;
  - e) gli indirizzi per la definizione delle azioni provinciali di intervento in relazione ai fabbisogni secondo le specifiche esigenze territoriali; gli indirizzi alle Province per l'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro di cui al successivi capi V, VII, VIII, IX e X della presente legge
  - f) **le risorse finanziarie complessive, la riserva per gli interventi di competenza regionale, nonché la quota attribuita alle Province e la relativa ripartizione in**

**base criteri oggettivi definiti nell'ambito del Comitato Istituzionale di coordinamento di cui al successivo art. 7;**

- g) gli indirizzi per la predisposizione dei piani sociali di gestione delle crisi occupazionali di cui all'articolo 26.
- 2. La Giunta regionale aggiorna annualmente il Piano d'Azione regionale sulla base delle previsioni anche di politiche integrate stabilite nel DPEFR, in relazione a nuove situazioni e previsioni occupazionali, individuando le aree prioritarie di intervento nonché le azioni integrate per il lavoro e le relative fonti di finanziamento.

#### **Art. 4 (Competenze delle Province)**

- 1. Sono affidate alle Province le funzioni di programmazione e attuazione sul territorio ~~delle politiche del lavoro~~ **degli interventi previsti ai capi. V, VII ,IX e X, della presente legge** in coerenza e nel rispetto degli indirizzi definiti nel Piano d'Azione regionale di cui all'articolo 3. A tal fine, le Province redigono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano d'Azione provinciale in cui definiscono in particolare:
  - a) gli obiettivi specifici da perseguire nell'anno di riferimento e l'articolazione territoriale dei servizi;
  - b) la dotazione di risorse finanziarie e la loro destinazione specifica;
  - c) **le procedure ad evidenza pubblica per la presentazione, da parte dei soggetti accreditati, delle candidature per l'attuazione degli interventi previsti;**
  - d) **le modalità di convenzionamento con la Provincia dei soggetti destinatari di finanziamento in esito alle procedure di cui precedente punto c);**
  - e) le azioni di monitoraggio – **anche attraverso i nodi provinciali del Sistema Informativo** - e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro anche mediante l'istituzione di apposite strutture o organismi, in raccordo con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6.
  - f) **le attività di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori;**
- 1 bis. Sono attribuiti alle Province:
  - a) **le attività di collocamento di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469;**
  - b) **i servizi connessi alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469;**
  - c) **l'erogazione di servizi individuali e collettivi connessi alle attività di cui alle lettere precedenti ed in particolare l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro, la preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;**
  - d) **la gestione degli interventi volti a fronteggiare le crisi aziendali, settoriali e territoriali in riferimento al territorio di competenza;**
  - e) **l'organizzazione delle attività di formazione per apprendisti di cui al successivo art. 20 ;**
  - f) **l'osservazione, rilevazione ed analisi dei fenomeni del mercato del lavoro in riferimento al territorio di competenza, disaggregate per genere, settore, tipologie contrattuali e area territoriale, finalizzata alla conoscenza dei flussi occupazionali ed alle analisi dirette a prevedere le tendenze della domanda e dell'offerta di lavoro ed i fabbisogni formativi;**
  - g) **la gestione dei domini provinciali del Sistema informativo lavoro, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed all'alimentazione dell'Osservatorio di cui all'art. 6 della presente legge ed alle funzioni di cui alla precedente lettera f);**
  - h) **la costituzione della rete provinciale dei centri per l'impiego.**
- 2. Le Province esercitano altresì in via esclusiva le funzioni amministrative relative a:

- a) ~~all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione nazionale~~**certificazione dello stato di disoccupazione di cui all'art.2 del d.lgs. 21 aprile 2000, n.181;**
  - b) gestione ed aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa di cui agli art. 4 e 5 del DPR 7 luglio 2000 n. 442 e smi
  - c) acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, delle comunicazioni ~~previste dalla legislazione nazionale~~**di cui all'art. 4 bis del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 e s.m.i., a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni mediante l'utilizzo di appositi programmi informatici messi a disposizione dalle Province conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione.**
  - d) collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - e) ~~all'istruzione e alla~~ gestione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e all'articolo 4 del D.L. 20/05/1993 n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;
  - f) **funzioni ed i compiti relativi all'applicazione dell'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.5.**
- 3 Le Province svolgono le attività di cui al comma 1 garantendo la concertazione con le parti sociali all'interno delle Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 ed assicurando l'applicazione di principi di pari opportunità attraverso la realizzazione di politiche finalizzate al riequilibrio della presenza femminile nel mercato del lavoro.**
- 4 Le Province possono esercitare le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti comma 1 bis e 2 , anche mediante le forme previste dalla vigente normativa per la gestione dei servizi pubblici locali.**

#### **Art. 5** **(Avviamento presso le Pubbliche Amministrazioni)**

1. Le Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione delle amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 alla Provincia competente per territorio.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000 n. 442, provvede a definire le modalità per la formulazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i soggetti coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al comma 1.
3. Le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, **di intesa con le Province**, possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nel rispetto ed in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.

### **Capo II** **Monitoraggio e valutazione**

#### **Art. 6** **(Osservatorio regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro)**

1. È istituito l'Osservatorio regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati e conoscenze utili ai fini di un'attività efficace di controllo, analisi e valutazione dell'efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell'andamento del mercato del lavoro regionale.

2. L'Osservatorio è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
3. Il Comitato direttivo dell'Osservatorio è composto da quattro membri eletti dal Consiglio regionale. Per l'elezione del Comitato direttivo non trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 6 aprile 1995 n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione). I membri del Comitato direttivo eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Ciascun membro dura in carica quattro anni. Ogni due anni vengono eletti due nuovi membri, in luogo di quelli eletti quattro anni prima o dei loro sostituti. Ciascun membro può essere rieletto se non è stato in carica per più di cinque anni complessivi. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta e comprovata competenza nelle materie dell'economia del lavoro, della sociologia del lavoro o del diritto del lavoro e in materia di istruzione e formazione professionale. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. A essi competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il Comitato direttivo definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Esso provvede alla gestione delle spese relative al funzionamento dell'Osservatorio, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio regionale. Esso individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, nel limite massimo di 15 unità. Alla copertura dei relativi posti si può provvedere per trasferimento interno all'amministrazione regionale, oppure tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato regolati dalle norme di diritto privato per la quota massima del 20% della dotazione organica. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, il Comitato direttivo può avvalersi di ulteriori esperti.
5. Il Comitato direttivo adotta un Codice di comportamento del personale dell'Osservatorio, coerente con i principi del Codice di comportamento di cui all'art. 54, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e definisce i casi di incompatibilità.

### Capo III Organismi istituzionali

#### Art. 7 (Comitato istituzionale di coordinamento)

1. E' istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l'integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell'istruzione e della formazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:
  - a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) un rappresentante delegato dal Presidente della Giunta regionale in materia di pari opportunità;
  - c) gli Assessori provinciali delegati competenti in materia di lavoro, o loro delegati;
  - d) sei rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni dei comuni ANCI e CONORD presenti nel territorio regionale;
  - e) due rappresentanti delle Comunità montane, designati dall'Unione nazionale Comuni Enti Montani, sezione della Lombardia o dalle altre associazioni comparativamente più rappresentative sul territorio;

- f) il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale, o suo delegato;
  - g) il Presidente dell'Unioncamere Lombardia, o suo delegato.
3. Il Comitato è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
  4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.
  5. **Per l'espressione di pareri riferiti agli atti di indirizzo relativi al Piano d'Azione regionale per l'Occupazione di cui all'art. 3 commi 1 e 2, il Presidente convoca in seduta congiunta il Comitato Istituzionale di coordinamento e la Commissione regionale per le politiche del lavoro**

## Art. 8

### (Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)

1. E' istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione.
2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sul Piano d'Azione regionale di cui all'articolo 3, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell'istruzione e della formazione, l'incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d'impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva, inoltre, le liste di mobilità di cui all'art. 6 della L. 223/1991.
3. La Commissione è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. La Commissione è così composta:
  - a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base regionale;
  - c) sette rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base regionale;
  - d) il Consigliere regionale di parità nominato ai sensi della L. 10 aprile 1991 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomini e donne in materia di lavoro);
  - e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.
5. Per ciascuno dei membri della Commissione è designato un componente supplente.
6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.

## Art. 9

### (Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione)

1. Le Province istituiscono le Commissioni provinciali per il lavoro **e la formazione**, quali organismi di concertazione a livello territoriale e ne determinano la composizione e le modalità di funzionamento.

2. La composizione delle Commissioni di cui al comma 1 deve rispettare i principi di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 e smi. ~~comunque prevedere:~~  
~~a) una rappresentanza paritetica delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale;~~  
~~b) il consigliere provinciale di parità;~~  
~~c) rappresentanti di categorie e di associazioni di tutela dei disabili.~~

**Art. 10**  
**(Consiglieri regionali e provinciali di parità)**

1. Al fine di accrescere l'efficacia delle azioni dei Consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, la Regione e le province promuovono la rete regionale dei Consiglieri di parità, coordinata dal Consigliere regionale di parità.
2. Il fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 196/2000.

**Capo IV**  
**Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro**

**Art. 11**  
**(Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro)**

1. E' istituita l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Milano, quale componente tecnica del Sistema regionale, per l'attuazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro.
2. L'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi annuali del DPEFR ed in particolare con quelli della Direzione Generale competente in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro, ogni anno elabora il Piano delle attività di supporto tecnico prioritarie, anche a favore di altri enti o soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce il modello organizzativo e la relativa articolazione dell'Agenzia in coerenza con gli atti organizzativi, ed in particolare con quelli di indirizzo per il Sistema regionale.
4. Il Direttore Generale dell'Agenzia, quale responsabile e rappresentante legale, ne adotta gli atti fondamentali, ivi compresi la dotazione organica, il regolamento organizzativo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo.

**Capo V**  
**La Rete degli operatori**

**Art. 12**  
**(La rete degli operatori )**

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto **dalle strutture delle Province ed inoltre** dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, come di seguito specificato:
  - a. gli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13 **della presente legge**, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 276/2003;
  - b. gli operatori accreditati per l'erogazione di servizi di orientamento e formazione, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
  - c. gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14 **della presente legge**;

- d. gli operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003.
2. Gli operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, possono costituire raggruppamenti al fine di agevolare l'inserimento o il re-inserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in particolari settori economici o in specifici ambiti territoriali.
3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. **La Regione e le Province, per elevare la qualità dei servizi erogati, definiscono nei rispettivi piani per l'occupazione, interventi formativi e di aggiornamento a favore degli operatori del sistema.**

### Art. 13 (Albo degli operatori accreditati)

1. È istituito **presso la Regione** l'Albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi, **articolato per le tipologie di attività** di cui al **successivo** comma 2; L'iscrizione all'Albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e ~~partecipano~~ **concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:**
  - a) informare ~~e orientare~~ i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa Continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il re-inserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
  - b) ~~migliorare l'inerzie~~ favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  - c) ~~prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la~~ **realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;**
  - d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
  - e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati individuati nell'ambito **della programmazione regionale di cui al precedente art. 3**, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
  - f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento nel mercato del lavoro;
  - g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
  - h) assicurare adeguato supporto alla ricollocazione professionale;
  - i) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Nell'ambito dei servizi per la promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati ~~assicurano, a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche, stipulano con le Province apposite convenzioni ai sensi del precedente art. 4 comma 1 lettera d), al fine assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici attivamente alla ricerca di occupazione i seguenti servizi:~~

- a) ~~acquisizione della dichiarazione sostitutiva~~ istruttoria relativa all'accertamento dello stato di disoccupazione;
- b) colloquio di orientamento;
- c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
- d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato anche ai fini del permanere dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 4, dell'articolo art. 2 del d.lgs. 181/2000.

**3 bis) I servizi di cui al precedente comma 3 sono realizzati nell'ambito di un Patto di servizio stipulato tra l'operatore accreditato ed il lavoratore/trice in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.**

- 4. Gli operatori che intendono iscriversi all'Albo presentano apposita domanda alla competente Direzione Generale in materia di lavoro della Giunta regionale.
- 5. Con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge **sentiti gli organismi di cui all'art. 7 ed art. 8**, sono definiti i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:
  - a) al possesso di un sistema per gestione della qualità certificato;
  - b) al rispetto di criteri idonei a misurare l'efficienza e l'efficacia del servizio;
  - c) alla capacità logistica e gestionale;
  - d) alla situazione economico e finanziaria;
  - e) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
  - f) all'esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali.
  - g) all'obbligo della interconnessione con la "Borsa Lavoro Lombardia **e con i domini provinciali del Sistema informativo lavoro**, quale nodi regionali della Borsa Nazionale Continua del lavoro", nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
- 6. La deliberazione di cui al comma 5 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell'accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'Albo.
- 7. **Ai fini della concessione dell'accreditamento, gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La mancata applicazione di tali accordi determina la revoca dell'accreditamento.**
- 8. **Per l'esercizio dei servizi al lavoro di cui al comma 2, lett. b) e h), del presente articolo possono essere accreditati solo gli operatori autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro a livello nazionale o regionale.**

#### Art. 14

##### (Albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate)

- 1. È istituito l'Albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7 del d.lgs. 276/2003, ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.
- 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 6 del d.lgs 276/2003, disciplina con propria deliberazione le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'Albo. Stabilisce, inoltre, le

linee operative per la valutazione della qualità ed efficacia dei servizi resi dai soggetti autorizzati regionali, cui consegue, in caso di inottemperanza, la revoca dell'autorizzazione.

3. **La Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.**

#### **Art. 15**

##### **(Particolari forme di autorizzazione)**

1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 le modalità di autorizzazione di cui all'art. 14 per i Comuni, anche nelle forme delle unioni di Comuni e delle Comunità Montane, per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e per le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
2. La Giunta Regionale disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 14, le modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 276/2003.
3. **I soggetti di cui al presente articolo possono, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, erogare i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:**
  - a) **i Comuni esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative nei territori di competenza;**
  - b) **le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;**
  - c) **gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti dei propri studenti, favorendo la coerenza tra i percorsi formativi e l'eventuale collocazione lavorativa; i servizi sono erogabili entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;**

#### **CAPO VI**

##### **VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO**

#### **Art. 16**

##### **(Valutazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro)**

1. La valutazione dei servizi ha a oggetto tutti i servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle Province. La valutazione è svolta in coerenza con gli strumenti e i criteri di valutazione definiti in ambito comunitario e in ambito nazionale e sulla base del piano d'azione di cui all'art. 3 della presente legge.
2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:
  - a) il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano d'azione di cui all'art. 3;
  - b) l'effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
  - c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
  - d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
  - e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.
3. La valutazione è svolta, oltre che dall'Osservatorio di cui all'art. 6, da un valutatore **privato indipendente**, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.
4. All'Osservatorio e al valutatore **privato indipendente** è assicurato l'accesso alle informazioni raccolte da BorsalavoroLombardia, a quelle connesse alle procedure di

autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dalle Province.

5. I soggetti accreditati o autorizzati a norma degli artt. 13 e 14 della presente legge, nonché i soggetti accreditati per il sistema educativo presentano annualmente all'Osservatorio una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla base di un modello predisposto dall'Osservatorio stesso. L'Osservatorio trasmette le relazioni al valutatore privato. L'Osservatorio, anche su richiesta del valutatore privato indipendente, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi. L'Osservatorio e il valutatore privato indipendente possono compiere verifiche e interviste con i destinatari dei servizi, durante e dopo la prestazione dei servizi stessi.
6. L'Osservatorio bandisce annualmente finanziamenti per ricerche mirate sul funzionamento del sistema regionale dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro o di sue componenti e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Possono presentare progetti di ricerca le università pubbliche e private e gli enti di ricerca senza scopo di lucro.

#### **Art. 17** **(Valutazione annuale)**

1. L'Osservatorio e il valutatore privato indipendente, elaborano autonomamente una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. È fatto loro divieto di comunicare tra loro in alcun modo ai fini della predisposizione della relazione. Le due relazioni sono trasmesse al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e sono integralmente pubblicate sui siti *internet* dell'Osservatorio.
2. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:
  - a) servizi di orientamento professionale;
  - b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
  - c) servizi di istruzione e formazione professionale;
  - d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.
3. Per ciascuna categoria di servizio, l'Osservatorio predispone annualmente un elenco di profili di valutazione. Per ciascun profilo, nell'ambito della relazione annuale, l'Osservatorio e il valutatore privato indipendente assegnano a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato.
4. Una quota non inferiore al 75% dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all'ultimo anno. A questo fine, a ciascun operatore è attribuito, per ciascun profilo, un punteggio pari alla media di quello assegnato dall'Osservatorio e quello assegnato dal valutatore privato indipendente. Gli operatori, che abbiano ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati nel Piano d'azione di cui all'art. 3 e punteggi inferiori alla media per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria dei punteggi.
5. I risultati negativi degli operatori pubblici vengono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.

#### **Capo VII** **Sostegno nella transizione al lavoro**

#### **Art. 18** **(Tirocini formativi e di orientamento)**

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e gli organismi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui agli artt. 7 e 8, disciplina le modalità di realizzazione dei tirocini, di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze acquisite.

#### **Art. 19 (Botteghe – Scuola)**

1. La Regione promuove l'istituzione della Bottega – Scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del D.lgs. 15/4/2005 n. 77 in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.
2. La Giunta Regionale disciplina, d'intesa con le associazioni datoriali dell'artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli artt. 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali Bottega – Scuola, l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, nonché le fonti di finanziamento.

#### **Art. 20 (Apprendistato)**

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previste dal Titolo VI, Capo I, del D.lgs. 276/2003.
2. La regolamentazione dei profili formativi ed i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/03 dalla Giunta regionale nelle Indicazioni regionali per l'offerta formativa del sistema educativo regionale.

### **Capo VIII Qualità, Tutela e Sicurezza del lavoro**

#### **Art. 21 (Diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita)**

1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l'arco della vita quale garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l'effettività.
2. La Regione promuove, in particolare:
  - a) interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;
  - b) interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
  - c) interventi di formazione volti alla riqualificazione, all'aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori;
  - d) interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;

- e) interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento stabile sul mercato del lavoro dei lavoratori con disabilità e di quelli svantaggiati.

## **Art. 22**

### **(Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)**

1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove, in particolare, anche mediante l'impiego di *voucher* e altri incentivi economici:
  - a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia;
  - b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l'impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell'obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;
  - c) misure a favore delle persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l'impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 276/03;
  - d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
  - e) azioni di orientamento e informazione per favorire l'utilizzo degli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 53/2000;
  - f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico, a sostegno della famiglia.

## **Art. 23**

### **(Interventi in materia di nuovi lavori)**

1. La Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare).
2. La Regione promuove l'accesso al credito dei soggetti di cui al comma 1, residenti nel territorio regionale, anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

## **Art. 24**

### **(Contrasto al lavoro irregolare)**

1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:
  - a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
  - b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
  - c) promuove forme di collaborazione ed azione sinergica con gli organi periferici della Amministrazione centrale dello Stato competenti e con le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 276/2003;
  - d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le

condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di cui all'articolo 8 della legge 30/03;

- e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro.
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, promuovono la realizzazione di protocolli d'intesa e linee di azione con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 266, con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

## Capo IX

### Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

#### Art. 25

##### (Integrazioni alla l.r. 13/2003)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 4 agosto 2003 n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) è aggiunto il seguente articolo 6bis:

#### "Art. 6bis

(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo dei disabili)

**La Giunta regionale, previo parere del Comitato Istituzionale di Coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del Lavoro e della Formazione, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/03 sono stipulate dai soggetti interessati in base a linee guida definite con decreto dirigenziale con; la validazione farà particolare riferimento:**

- a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
  - b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
  - c) alle modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
  - d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
2. ~~Le convenzioni quadro sono applicabili previa validazione da parte della Giunta Regionale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione regionale per le politiche del Lavoro e della Formazione.~~
3. ~~Le convenzioni quadro stipulate e validate prima della approvazione della presente legge restano valide, previo adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, entro sei mesi dall'approvazione della relativa deliberazione regionale".~~

## Capo X

### Crisi occupazionali

#### Art. 26

##### (Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) **prevenire contrastare** le situazioni di crisi aziendale e limitarne l'impatto sul territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne e i lavoratori con più di 45 anni;
  - b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;
  - c) **coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate di prevenzione e contrasto delle crisi con azioni rivolte allo sviluppo economico delle aree interessate, mediante l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003 n.2;**
  - d) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni.
2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, le Province, nel rispetto del Piano d'azione regionale di cui all'art. 3, in caso di situazioni di crisi occupazionali, approvano il Piano sociale che prevede in particolare:
- a) l'analisi economica ed occupazionale di dettaglio della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
  - b) la definizione di dettaglio di progetti integrati all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati e il relativo costo;
  - c) le modalità e le forme di realizzazione delle iniziative di cui alla lett. b), con particolare riferimento ai finanziamenti privati per il sostegno e il rilancio delle attività produttive e del territorio al fine di stabilire la quota massima del co-finanziamento pubblico;
  - d) le modalità di sostegno alla mobilità interaziendale come eventuale strumento di accompagnamento alla gestione degli esuberi.
3. Qualora le crisi occupazionali interessino il territorio di più Province, il Piano sociale è definito in coordinamento dalle stesse Province interessate.

## Capo XI INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

### Art. 27 (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali ed operative con le Regioni e gli Stati Europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l'obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.

### Art. 28 (Sostegno alla diffusione dell'innovazione)

1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca ed all'innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione, per la realizzazione di progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale.

2. La Regione, anche al fine di sostenere lo sviluppo o la riconversione dei sistemi produttivi lombardi, promuove la creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza, anche sostenendo, in una logica di cofinanziamento, azioni sperimentali con imprese e associazioni datoriali, in partenariato con investitori italiani ed esteri ed operatori nel campo dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello internazionale.

## CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 29 (Norma transitoria)

1. ~~I Centri per l'Impiego continuano ad erogare in via provvisoria, nell'ambito del sistema regionale, i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 13 sino all'acquisizione dell'accreditamento, che dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di approvazione della delibera regionale di cui allo stesso articolo. La mancata acquisizione dell'accreditamento comporta l'esclusione dal sistema, cui potranno comunque partecipare con iscrizione successiva all'Albo di cui all'articolo 13.~~
2. Fino all'avvio del processo costitutivo dell'Agenzia di cui all'art. 11 della presente legge restano in vigore i commi da 1 a 11 dell' articolo 9, della L.R. 15 gennaio 1999 n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).
3. Il provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 11 della presente legge stabilisce all'efficacia di quali atti consegue l'abrogazione totale o parziale dei commi da 1 a 11, dell'art. 9 della l.r. 1/1999.
4. In sede di prima applicazione, per assicurare il rinnovo parziale del Comitato direttivo dell'Osservatorio, di cui all'art. 6 comma 3, il Consiglio regionale elegge due membri che durano in carica quattro anni e, con distinta votazione, due membri che durano in carica due anni.

### Art. 30 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:
  - a) gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, ~~6~~, 7, 8, 9 (limitatamente ai commi ~~da 12° 20~~ 13 -14 -15), 10, 11 e 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
  - b) i commi da 1 a 11 dell'articolo 9 della l.r. 1/99 a seguito dell'approvazione degli atti attuativi di cui al comma 3, dell'art. 11 della presente legge.

### Art. 31 (Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte con le risorse finanziarie ~~previste con successiva legge, di seguito indicate:~~

.....  
.....